

Codice DB1425

D.D. 9 aprile 2013, n. 919

Legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, articolo 18 - Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale delle Comunità Montane - Apertura termini ed approvazione bando.

Vista la legge regionale 28.09.2012, n. 11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali” la quale al Capo VII detta norme relative alle Comunità montane;

visto nello specifico l’articolo 18 della citata legge regionale n. 11/2012 che, nel prevedere norme specifiche in materia di personale delle Comunità montane regola, ai commi 9 e 10, l’istituto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;

richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 5544 in data 18/03/2013 avente per oggetto: L.R. 28/09/2012 n. 11 “Disposizioni organiche in materia di Enti Locali”. Quadro dei provvedimenti attuativi ai sensi degli artt. 17, 18, 19, 20 e 23;

richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 19 - 5545 in data 18/03/2013 avente per oggetto “Disciplina della risoluzione anticipata per il personale delle Comunità montane ai sensi dell’art. 18, commi 9 e 10, della L.R. n. 11/2012 e s.m.i.”, con la quale sono state dettagliate le procedure amministrative da seguire;

considerato che, come indicato nell’allegato B alla D.G.R. n. 19 – 5545 sopra citata, spetta alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste – Settore Montagna - approvare il bando che specifica il periodo di apertura della finestra entro cui presentare le istanze di risoluzione consensuale anticipata ed inoltre approvare la modulistica utile ad esperire le successive fasi dell’iter amministrativo;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

- di approvare il bando per l’istituto della risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro riservato al personale delle Comunità montane piemontesi relativo all’anno 2013, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);

- di stabilire che i termini del bando medesimo, finestra unica di apertura per l’anno 2013, decorrono dal 15/04/2013 al 13/06/2013, al fine di consentire agli aventi titolo la presentazione dell’adesione alla risoluzione consensuale di rapporto di lavoro;

- di approvare il modulo di adesione (All. B);

- di approvare lo schema di contratto relativo al personale dirigenziale in servizio di ruolo presso le Comunità montane piemontesi (All. C);

- di approvare lo schema di contratto relativo al personale delle categorie in servizio di ruolo presso le Comunità montane piemontesi (All. D).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12/10/2010, n. 22.

Il Direttore
Vincenzo Coccolo

Allegato

Avviso di bando, riservato al personale delle Comunità Montane piemontesi, per l'attuazione dell'istituto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 18, commi 9 e 10 della Legge regionale 29 settembre 2012, n 11.

In attuazione dell'art. 18 della Legge regionale 29.0.2012, n. 11, vista la D.G.R. n. 19 - 5545 in data 18 marzo 2013 avente per oggetto: "disciplina della risoluzione anticipata per il personale delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 18, commi 9 e 10 della Legge regionale n. 11/2012 e s.m.i." è indetto bando, per il personale di ruolo a tempo indeterminato in servizio presso le Comunità montane piemontesi, per l'applicazione dell'istituto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

1) Arco temporale di applicazione dell'istituto e termini per la presentazione delle domande di adesione

La finestra di apertura per la presentazione delle domande di cui al presente bando per l'anno 2013, avente la durata di 60 giorni, è stabilita dal 15.04.2013 al 13.06.2013 .

Le adesioni non potranno essere accolte oltre i periodi di apertura sopra determinati.

Le adesioni formulate nei termini previsti dal presente bando si intendono come definitive e sono revocabili solo nel caso in cui mutino, in senso peggiorativo, i requisiti minimi e le condizioni minime per l'accesso alla pensione di anzianità, o qualora la data di cessazione proposta dal dipendente per il collocamento a riposo non consenta effettivamente la corresponsione del trattamento pensionistico a causa di errori di calcolo dei servizi utili.

Salvo che per le fattispecie sopra descritte, la rinuncia alla risoluzione del rapporto di lavoro nella data indicata in adesione al bando comporta l'esclusione dai benefici della risoluzione consensuale, sia in relazione all'anno cui il bando si riferisce, sia per le successive aperture del bando medesimo.

2) Requisiti di ammissione

L'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale anticipata è riservata ai dipendenti delle Comunità montane che alla data di pubblicazione del bando :

siano dipendenti delle categorie e dirigenti a tempo indeterminato di tali enti;

Non sono ammessi a fruire del beneficio della risoluzione consensuale:

- a. I dipendenti che effettuano mobilità volontaria presso altro ente in attuazione delle disposizioni dell'art. 18 della Legge regionale n. 11/2012;
- b. i dipendenti che hanno i requisiti per la risoluzione unilaterale di cui all'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008.

3) Risorse per l'applicazione dell'istituto della risoluzione anticipata consensuale

Ai dipendenti in possesso dei requisiti sopraccitati che aderiscono al bando è corrisposta una indennità supplementare, secondo le modalità indicate nei punti successivi, attingendo ad un apposito fondo nei limiti delle risorse finanziarie correlate alle risorse disponibili per il pagamento degli stipendi del personale delle Comunità montane, che verrà appositamente costituito in sede di bilancio.

In fase di prima attuazione, l'indennità verrà direttamente erogata dalla Comunità montana di appartenenza del dipendente, o dall'Unione di Comuni nei casi di cui all'art. 12, comma 9, della Legge regionale n. 11/2012, nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente disciplina. A seguito dello scioglimento delle Comunità montane, ad eccezione dei casi di cui all'art. 12, comma 9, della Legge regionale n. 11/2012, l'indennità sarà corrisposta dalla Regione Piemonte, secondo modalità individuate con successiva Deliberazione della Giunta Regionale.

4) Criteri di attribuzione dell'indennità supplementare

L'indennità supplementare viene attribuita nella misura di 24 mensilità ai dipendenti che cessano dal servizio per dimissioni volontarie nelle seguenti ipotesi:

- a. in via anticipata di almeno dodici mesi dal raggiungimento della pensione di anzianità (vecchio ordinamento) e pensione anticipata (nuovo ordinamento);
- b. in via anticipata di almeno dodici mesi dal raggiungimento della pensione di vecchiaia (vecchio e nuovo ordinamento);
- c. dipendenti che esercitano il diritto di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo (art. 1, c. 9, Legge 243/04).

L'indennità supplementare viene inoltre attribuita nella misura di 2 (due) mensilità per ogni mese mancante al raggiungimento del diritto alla corresponsione del trattamento della pensione di anzianità (vecchio ordinamento) o anticipata (nuovo ordinamento) ai dipendenti che cessano dal servizio per dimissioni volontarie in via anticipata di almeno sei mesi.

Ai dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 l'accesso al pensionamento per somma di requisiti età-anzianità contributiva (c.d. quota) e che cessino entro 30 giorni dalla data di chiusura del presente bando è concessa un'indennità supplementare pari a 6 mensilità.

L'indennità supplementare viene corrisposta al dipendente che propone la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nella misura del 90%, con le seguenti modalità :

- al dipendente che cessa entro il mese di marzo vengono corrisposte, entro i due mesi successivi a quello in cui è avvenuta la cessazione, le prime 12 mensilità. Le 12 mensilità successive verranno corrisposte entro i primi due mesi dell'anno successivo ;

- al dipendente che cessa da aprile verrà corrisposto, entro i due mesi successivi a quello di cessazione, il numero di mensilità annuali residue che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio, 12 mensilità entro i primi due mesi dell'anno successivo e il saldo entro i primi due mesi del terzo anno.

L'ulteriore 10% sarà erogato a seguito di definizione dell'aliquota IRPEF da applicare nel rispetto della normativa fiscale.

Alle predette mensilità viene applicata una tassazione d'acconto non superiore al 33%.

5) Modalità di determinazione dell'indennità supplementare

L'indennità supplementare spettante per la risoluzione consensuale è definita entro un limite massimo di 24 mensilità.

Le mensilità sono calcolate secondo le seguenti voci retributive:

Dipendenti delle categorie :

- stipendio tabellare;
- progressione economica;
- assegni ad personam , ove acquisiti;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- indennità di comparto;
- indennità ex I – IV qualifica funzionale;
- retribuzione di posizione per i dipendenti titolari di posizione organizzativa o alta professionalità
- compenso per particolare responsabilità per i dipendenti cui è stato riconosciuto almeno nell'anno precedente la risoluzione.

Dirigenti:

- stipendio tabellare;
- maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. 10.4.1996 , ove acquisito;
- assegni ad personam, ove acquisiti;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione.

Per la determinazione dell'importo mensile, vengono prese in considerazione la retribuzione composta dagli elementi sopra indicati; quella di posizione o alta professionalità per i dipendenti di categoria e quella di posizione per i dirigenti, correlata all'incarico rivestito presso la Comunità montana nei sei mesi immediatamente precedenti alla data di cessazione, nelle misure mensili vigenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Per "misura mensile vigente" alla data di risoluzione del rapporto di lavoro si intende quella risultante dal cedolino di stipendio del dipendente del mese in cui è compreso l'ultimo giorno di lavoro.

6) Modalità di presentazione della domanda di adesione

La domanda di ammissione al beneficio, redatta in carta semplice, conformemente allo schema allegato, corredata da modello PA04 dovrà essere spedita entro il termine indicato dal presente bando alla Comunità montana di appartenenza ed alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Montagna - Corso De Gasperi, 40 - 12100 Cuneo.

Farà fede la data del timbro postale.

Domanda di adesione
al bando per l'attuazione dell'istituto della
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Il/La sottoscritto/a Sig.

Nato il a, prov., residente a, prov.

in Via dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso

la Comunità montana presenta
domanda di adesione al bando per l'attuazione dell'istituto della risoluzione consensuale
anticipata del contratto di lavoro, dichiarando a tal fine:

- a) che la risoluzione consensuale dovrà aver effetto dal (primo giorno in cui non vi è rapporto di lavoro con la Comunità montana)
- b) di aver maturato a tale data i seguenti servizi, utili ai fini previdenziali:
anni mesi giorni
- c) di dare atto che la misura mensile dell'indennità supplementare è da intendersi quella risultante dal cedolino di stipendio del mese in cui è compreso l'ultimo giorno di lavoro;
- d) di accettare tutte le disposizioni del bando regionale per l'attuazione dell'istituto della risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro per il personale delle Comunità montane piemontesi.

Data

Firma

CONTRATTO INDIVIDUALE PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

PREMESSO:

CHE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 18, COMMI 9 E 10, DELLA LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2012, N. 11 L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON D.G.R. N. 19 - 5545 DEL 18/03/2013 HA PROVVEDUTO A DISCIPLINARE L'ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA CONSENSUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE CATEGORIE E DIRIGENTI, IN SERVIZIO DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE COMUNITÀ MONTANE PIEMONTESI;

CHE IN ESECUZIONE DEI CITATI PROVVEDIMENTI, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. È STATO APPROVATO L'AVVISO DI BANDO, MEDIANTE IL QUALE SONO STATE RESE NOTE LE NORME CHE REGOLAMENTANO L'ISTITUTO DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA, STABILENDO INOLTRE TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI E L'ITER PROCEDURALE PER L'ACCETTAZIONE DELLE STESSE;

CHE SI RITIENE NECESSARIO, PER ESIGENZE DI CERTEZZA DEI RAPPORTI GIURIDICI, STIPULARE CONTRATTO INDIVIDUALE PER DEFINIRE CON OGNI DIPENDENTE, LA CUI DOMANDA DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO VENGA ACCETTATA, LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DL BENEFICIO SPETTANTE, SECONDO LE MODALITÀ ED I TERMINI PREVISTI DAL BANDO INNANZI CITATO.

TUTTO CIÒ PREMESSO ED ESPOSTO, TRA LA COMUNITÀ MONTANA,
CODICE FISCALE, RAPPRESENTATA AI FINI DEL PRESENTE CONTRATTO DA
..... NATO A, DOMICILIATO AI FINI DEL PRESENTE CONTRATTO
IN ED IL DIPENDENTE SIG.
NAT... IL/...../..... A CODICE FISCALE
E RESIDENTE IN VIA N

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

IL DIRIGENTE SIG. NAT..., IL/...../..... A
..... E RESIDENTE IN VIA
.....

N

SI IMPEGNA A:

RISOLVERE IL PROPRIO RAPPORTO CON L'ENTE A FAR DATA DAL (PRIMO GIORNO IN CUI
NON VI È RAPPORTO DI LAVORO CON LA COMUNITÀ MONTANA

DICHIARA DI:

ACCETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL BANDO, IVI COMPRESA LA NORMA DI CUI AL PUNTO 1 COMMA TRE DEL BANDO STESSO RELATIVA ALLA POSSIBILITÀ DI REVOCARE LA DOMANDA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO PRESENTATA IL NEI CASI IN CUI MUTINO IN SENSO PEGGIORATIVO I REQUISITI MINIMI E LE CONDIZIONI MINIME PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ, O QUALORA LA DATA DI CESSAZIONE PROPOSTA DAL DIPENDENTE PER IL COLLOCAMENTO A

RIPOSO NON CONSENTA EFFETTIVAMENTE LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO A CAUSA DI ERRORI DI CALCOLO DEI SERVIZI UTILI. SALVO CHE PER LE FATTISPECIE SOPRA DESCRITTE, LA RINUNCIA ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLA DATA INDICATA IN ADESIONE AL BANDO COMPORTA L'ESCLUSIONE DAI BENEFICI DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE, SIA IN RELAZIONE ALL'ANNO CUI IL BANDO SI RIFERISCE, SIA PER LE SUCCESSIVE APERTURE DEL BANDO MEDESIMO.

L'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE SI IMPEGNA A CORRISPONDERE, NEI TERMINI E CON LE MODALITÀ STABILITE DALL'ITER PROCEDURALE APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 19 - 5545 DEL 18/03/2013, UN ANTICIPO PARI AL 90% DELL'INDENNITÀ SPETTANTE, CON UNA TASSAZIONE DI ACCONTO NON SUPERIORE AL 33%. LA RESTANTE PARTE VERRÀ EROGATA ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA LIQUIDAZIONE DI TUTTE LE SPETTANZE DI FINE SERVIZIO, CORRISPOSTE SIA DALL'ENTE PREVIDENZIALE CHE DALL'ENTE DATORE DI LAVORO. L'INDENNITÀ VERRÀ CALCOLATA SECONDO LE MODALITÀ INDICATE NEL BANDO E COSTITUITA DAI SEGUENTI ELEMENTI STIPENDIALI IN MISURA MENSILE:

- stipendio tabellare;
- maturato economico di cui all'art.35, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. 10.4.1996 , ove acquisito;
- assegni ad personam, ove acquisiti;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione.

PER UN TOTALE DI N MENSILITÀ DI INDENNITÀ SUPPLEMENTARE, CALCOLATA AI SENSI DI QUANTO STABILITO DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 19 - 5545 DEL 18/03/2013, IN RELAZIONE A QUANTO INDICATO NELLA DOMANDA DI ADESIONE AL BANDO.

PER QUANTO CONCERNE LA TEMPISTICA DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DI CUI AL PUNTO 4 DEL BANDO, L'INDENNITÀ VERRÀ CORRISPOSTA DA QUESTA AMMINISTRAZIONE NON APPENA SARANNO TRASFERITE, DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE, LE RISORSE NECESSARIE.

IL PRESENTE CONTRATTO INDIVIDUALE È ESENTE DA BOLLO E DA REGISTRAZIONE.

PER LA COMUNITÀ MONTANA

.....

IL DIRIGENTE

.....

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN IL

Contratto individuale per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro

Premesso:

che in riferimento all'art. 18, commi 9 e 10, della Legge regionale 29 settembre 2012, n. 11 l'Amministrazione regionale con D.G.R. n. in data ha provveduto a disciplinare l'attuazione dell'istituto della risoluzione anticipata consensuale per il personale dipendente delle categorie e dirigenti, in servizio di ruolo a tempo indeterminato presso le Comunità montane piemontesi;

che in esecuzione dei citati provvedimenti, con determinazione dirigenziale n. del/...../..... è stato approvato l'avviso di bando, mediante il quale sono state rese note le norme che regolamentano l'istituto della risoluzione anticipata, stabilendo inoltre termini e modalità per la presentazione delle adesioni e l'iter procedurale per l'accettazione delle stesse;

che si ritiene necessario, per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, stipulare contratto individuale per definire con ogni dipendente, la cui domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro venga accettata, la quantificazione economica del beneficio spettante, secondo le modalità ed i termini previsti dal bando innanzi citato.

Tutto ciò premesso ed esposto, tra la Comunità montana, codice fiscale, rappresentata ai fini del presente contratto da nato a, domiciliato ai fini del presente contratto in ed il dipendente Sig. nat... il/...../..... a codice fiscale e residente in Via

..... N

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

il dipendente Sig. nat... il/...../..... a e residente in Via N

SI IMPEGNA A:

risolvere il proprio rapporto con l'Ente a far data dal (primo giorno in cui non vi è rapporto di lavoro con la Comunità montana)

DICHIARA DI:

accettare tutte le disposizioni del bando, ivi compresa la norma di cui al punto 1 comma tre del bando stesso relativa alla possibilità di revocare la domanda di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

presentata il nei casi in cui mutino in senso peggiorativo i requisiti minimi e le condizioni minime per l'accesso alla pensione di anzianità, o qualora la data di cessazione proposta dal dipendente per il collocamento a riposo non consenta effettivamente la corresponsione del trattamento pensionistico a causa di errori di calcolo dei servizi utili. Salvo che per le fattispecie sopra descritte, la rinuncia alla risoluzione del rapporto di lavoro nella data indicata in adesione al bando comporta l'esclusione dai benefici della risoluzione consensuale, sia in relazione all'anno cui il bando si riferisce, sia per le successive aperture del bando medesimo.

L'amministrazione dell'Ente si impegna a corrispondere, nei termini e con le modalità stabilite dall'iter procedurale approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 19 - 5545 del 18/03/2013, un anticipo pari al 90% dell'indennità spettante, con una tassazione di acconto non superiore al 33%. La restante parte verrà erogata entro novanta giorni dalla liquidazione di tutte le spettanze di fine servizio, corrisposte sia dall'Ente previdenziale che dall'Ente datore di lavoro. L'indennità verrà calcolata secondo le modalità indicate nel bando e costituita dai seguenti elementi stipendiali in misura mensile:

- stipendio tabellare;
- progressione economica;
- assegni ad personam, ove acquisiti;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- indennità di comparto;
- indennità ex I – IV qualifica funzionale;
- retribuzione di posizione per i dipendenti titolari di posizione organizzativa o alta professionalità
- compenso per particolare responsabilità per i dipendenti cui è stato riconosciuto almeno nell'anno precedente la risoluzione.

per un totale di n mensilità di indennità supplementare, calcolata ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 19 - 5545 del 18/03/2013, in relazione a quanto indicato nella domanda di adesione al bando.

Per quanto concerne la tempistica di corresponsione dell'indennità supplementare di cui al punto 4 del bando, l'indennità verrà corrisposta da questa Amministrazione non appena saranno trasferite, da parte della Regione Piemonte, le risorse necessarie.

Il presente contratto individuale è esente da bollo e da registrazione.

Per la Comunità Montana

.....

Il dipendente

.....

Letto, approvato e sottoscritto in il